



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE

*Servizio sostegno e promozione comparti
commercio e terziario*

Prot. 14359/ PROD.COMM.
Rif. e-mail dd. 8/5/2006 (ns. prot. 14091/06)

Trieste, 10 maggio 2006
34122 – Via Trento, 2
Tel. 040 3772448
Fax 040 3772446

Al Comune di

Alleg.

Oggetto: Legge 29/2005, Titolo IV – Disciplina
commercio stampa quotidiana e periodica..

E' stato formulato dal Comune in indirizzo specifico quesito attinente la normativa di cui all'oggetto, con riferimento alla possibilità del trasferimento di sede di un punto vendita "esclusivo" della stampa quotidiana e periodica all'interno di un pubblico esercizio (bar) di diversa titolarità.

Preliminarmente si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 55, commi 2 e 3, della legge regionale 29/2005, il commercio di giornali e riviste si estrinseca attraverso i punti vendita esclusivi ed i punti vendita non esclusivi, autorizzati i primi in base al Piano comunale di localizzazione (articolo 60), i secondi invece in base ai criteri comunali di cui all'articolo 61, relativamente agli esercizi elencati (elencazione tassativa) nell'articolo 56.

Ne deriva chiaramente che il regime giuridico disciplinante il rilascio delle autorizzazioni per i punti esclusivi e per quelli non esclusivi risulta differenziato quanto a strumenti di pianificazione commerciale (Piano di localizzazione per i punti esclusivi; criteri comunali per i punti non esclusivi), pertanto non è configurabile una modificazione *sic et simpliciter* della tipologia autorizzatoria, prescindendo dai contenuti e dai limiti degli strumenti pianificatori suddetti.

In altre parole, la cosiddetta "modifica" di un'autorizzazione <<esclusiva>> in una <<non esclusiva>> comporta che la prima rientri (es. rinuncia) nella disponibilità numerica del Piano di localizzazione e di conseguenza ne venga rilasciata un'altra, però *ex novo*, nel rispetto dei "criteri" ex articolo 61.

Per quanto concerne inoltre la titolarità dell'autorizzazione <<non esclusiva>> relativamente alle fattispecie di cui all'articolo 56, comma 2, della legge regionale, si osserva che la stessa deve fare capo <<all'esercizio>> di cui all'elencazione citata e non ad un differente operatore.

La lettera b) dell'articolo 55, comma 3, non lascia adito a dubbi, quando intende per punti vendita non esclusivi “gli esercizi di cui all'articolo 56, comma 2, che in aggiunta ad altre merci sono autorizzati, in base ai criteri comunali di cui all'articolo 61, alla vendita dei soli quotidiani, dei soli periodici, ovvero di entrambi” (i punti esclusivi al contrario sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici).

Se concretamente in un bar venisse allocata una rivendita di giornali la cui autorizzazione facesse capo ad un soggetto diverso dal titolare di detto bar, l'autorizzazione medesima non sarebbe connessa all'esercizio, ma ad una differente impresa, e questo la legge non lo consente.

Distinti saluti.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

- dott. Franco MILAN -

RBr/